



COMUNE DI CASSIGLIO

Provincia di Bergamo

Via Roma n.10 cap 24010 - Tel.Fax.0345/ 87081

e-mail: info@comune.cassiglio.bg.it

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 04/2023/T DEL 27/04/2023

OGGETTO: Accesso in Valle di Cassiglio Anno 2023-2024.

STRADA: Via del Lago.

IL SINDACO

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 22 del 15/06/2015 avente ad oggetto "Pagamento ticket per accesso ed utilizzo area attrezzata in Valle di Cassiglio: modalità, condizioni ed indirizzi." con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09.05.2022 e con successiva Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale nr. 4/2015 del 25/06/2015, veniva introdotto per la prima volta l'obbligo di corrispondere un ticket per tutti i veicoli a motore che accedevano in Valle di Cassiglio nelle ore diurne;

Considerato che l'accurato monitoraggio dei flussi turistici nella Valle di Cassiglio, a fronte delle sopraccitate introduzioni prescrittive, peraltro ribadite anche durante le successive estati, ha piacevolmente evidenziato un ulteriore incremento del rispetto della disciplina della circolazione stradale da parte dei conducenti dei veicoli, oltre ad un correlato aumento di ordine e del senso civico in un contesto ambientale particolarmente caratteristico;

Assodato che a fronte del positivo riscontro di cui sopra, la Giunta Comunale, con Deliberazione nr. 21 del 20-04-2023 avente ad oggetto "Ticket per "Accesso in Valle di Cassiglio anno 2023 -2024 - Proroga incarico", correlando il periodo di validità dal 29 aprile 2023 al 01 ottobre 2023 e dal 1 maggio 2024 al 06 ottobre 2024;

Ritenuto pertanto necessario, come già avvenne gli scorsi anni, emanare un ulteriore atto amministrativo che nel pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale recepisca le nuove sopraccitate prescrizioni e permetta, una volta che saranno posti in opera i dispositivi per il controllo della durata della sosta, il controllo del rispetto della nuova disciplina;

Visto gli articoli 7 comma 1° lettera f) e comma 8° e 157 comma 6° del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo codice della strada) ed i corrispondenti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

Visto l'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 21 del 20-04-2023 avente ad oggetto "Ticket per Accesso in Valle di Cassiglio " - Anno 2023-2024;

ORDINA

Per i motivi di cui sopra, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni compresi tra il 29/04/2023 ed il 01/10/2023 e dal 01/05/2024 al 06/10/2024;

1. Nei parcheggi e nelle fasce di sosta laterali poste in Via del Lago, la sosta dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M M1 M2 M3, N, e O è consentita giornalmente previa la messa in funzione del dispositivo di controllo relativo alla corresponsione del ticket per accesso in Valle di Cassiglio.
2. Per i conducenti dei veicoli sopra indicati, ai sensi dell'articolo 157, comma 6° del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, sussiste l'obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile il periodo al quale deve riferirsi la permanenza in sosta.
3. Sono esentati dal rispetto della prescrizione del punto precedente:
 - 3.1. I veicoli al servizio delle persone con difficoltà deambulatorie titolari dell'apposito contrassegno che dovrà essere esposto.
 - 3.2. I veicoli delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso ed emergenza.
 - 3.3. I veicoli intestati ad enti o privati utilizzati per manutenzioni e/o interventi commissionati dal Comune di Cassiglio.
 - 3.4. I veicoli in uso a soggetti esentati genericamente dal Sindaco del Comune di Cassiglio.
 - 3.5. I residenti nel Comune di Cassiglio o proprietari di immobili in Valle di Cassiglio.

Della presente ordinanza è data notizia al pubblico mediante all'Albo Web del Comune di Cassiglio; copia della presente sarà inoltre trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Piazza Brembana competente per territorio. Gli uffici preposti dovranno inoltre provvedere nel dare precise indicazioni alla ditta incaricata della posa della segnaletica verticale.

Le forze di polizia stradale sono incaricate dell'osservanza del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4° della Legge n. 241 del 07/08/1990 si avverte che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data della sua pubblicazione e/o notificazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia (Legge n. 1034 del 06/12/1971); contro gli atti amministrativi definitivi è invece ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni sempre dalla data della sua pubblicazione e/o notificazione, (D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971). Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione e/o notificazione, è inoltre possibile ricorrere, ai sensi dell'articolo 37, comma 3° del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL SINDACO

Lodedo Silvia

Lodedo Silvia

